



**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA**

(articolo 36, comma 2 lettera b e articolo 157 comma 2 del Decreto legislativo 50/2016)

Sommario

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

(articolo 36, comma 2 lettera b e articolo 157 comma 2 del Decreto legislativo 50/2016)

Oggetto:

Con determinazione a firma dell'Amministratore Delegato di AdF S.p.a. n. 46583 del 6/6/2019, è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico alla procedura negoziata mediante richiesta di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di incarico professionale di importo complessivo inferiore a € 100.000,00 (Euro Centomila/00) per esecuzione delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi a interventi inerenti la realizzazione di sistemi di approvvigionamento idrico e sistemi di raccolta e depurazione acque reflue.

Amministrazione aggiudicatrice

AdF S.p.A. Tel: 0564/422611(centralino) Pec: protocollo@pec.fiora.it

Oggetto dell'avviso pubblico

La presente indagine di mercato è indetta per la formazione di una apposita categoria nell'Albo Fornitori di AdF, tra i quali verranno selezionati, con le modalità indicate nel presente avviso, i Professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori.

La manifestazione di interesse nasce dalla necessità da parte di AdF di dotarsi di uno strumento in grado di poter garantire la rapida attivazione di procedure negoziate tra Professionisti per i servizi tecnici di circa 30 interventi per la realizzazione di sistemi di approvvigionamento idrico e sistemi di raccolta e depurazione acque reflue.

La selezione per l'affidamento del servizio, avverrà tramite procedura di richiesta di offerta da espletarsi con le procedure e metodologie proprie del sistema di e - Procurement della piattaforma SAP/SRM.

Prestazioni richieste

Il servizio di affidamento dell'incarico di progettazione dovrà garantire le seguenti attività:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. Il progetto definitivo dovrà essere redatto a norma dell'art.23 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.28, 29, 30, 31 e 32 del d.P.R. 207/10 e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante .

Se necessario, gli stessi dovranno essere necessari per presentare variante a gli strumenti urbanistici di cui [art. 7, comma 1, lettera h\), legge n. 164 del 2014](#), e art.158bis del D.Lgs. n. 152/2006 e art.22 del L.R. Toscana n.69/2011.

Si precisa, che il progetto definitivo dovrà, inoltre, individuare compiutamente le lavorazioni da realizzare tali da consentire la presentazione di tutte le istanze in conferenza dei servizi.

Il progetto dovrà, inoltre, individuare compiutamente tutti gli interventi da realizzare finalizzati all'adeguamento alla D.Lgs. n. 152/2006 e alla lr 2/2018 degli scarichi liberi e imhoff.

2. Il progetto definitivo comprende:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi fotografici e planoaltimetrici;
- d) elaborati grafici;
- e) piano di monitoraggio ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo;
- m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m);
- f) piano particellare e frazionamento;

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere b), e) e f) è prescritta solo in quanto necessaria in relazione alle caratteristiche del sito sul quale si interviene o in quanto prevista dalla vigente normativa, ad eccezione della relazione geologica che è sempre necessaria.

4. La relazione geologica, verrà redatta dal professionista abilitato, come specificato nell'art. 0.1.1. e dovrà contenere anche la relazione idrologica a fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque depurate nel reticolo idrografico superficiale, 5. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.

6. Tra la documentazione progettuale, dovrà essere redatta, se necessario, la relazione paesaggistica ai sensi dal DPCM 12 dicembre 2005. La relazione paesaggistica verrà posta a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare. I contenuti della relazione paesaggistica dovranno costituire per la committenza la base essenziale per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art.146, comma 5 del Dlgs n.42/2004.

7. Tra la documentazione progettuale, dovrà essere redatta, anche la relazione archeologica preventiva di cui all'art.25 della D.Lgs. n. 50/2006.

8. Se il progetto lo richiede, dovrà essere redatta la relazione idraulica al fine del superamento dei vincoli presenti.

9. La prestazione progettuale comprende anche il picchettamento, il frazionamento e l'accatastamento delle aree interessate dalle opere in progetto.

ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI - CONFERENZA DI SERVIZI.

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non

specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- d) in materia storica e/o architettonica;
- e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
- f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
- g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- i) in materia edilizia e urbanistica;
- l) in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

3. La prestazione progettuale comprende altresì, tutti gli aggiornamenti della documentazione progettuale richiesta in conferenza dei servizi da gli enti di competenza, a fine di ottenere la completa approvazione del progetto.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è composto da tutti i documenti di cui alla Sezione IV del d.P.R. 207/10, salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante e ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50/2016:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) computo metrico estimativo per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) cronoprogramma;
- l) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- m) quadro di incidenza della manodopera;
- n) modello offerta prezzi unitari;
- o) capitolato speciale d'appalto.

L'incarico include tutte le prestazioni necessarie (relazioni, descrizione del modello strutturale, valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, fascicolo dei calcoli, elaborati grafici, computo metrico estimativo) per la presentazione della pratica all'URTAT di Grosseto e Siena per ciascuna struttura, ai sensi della normativa vigente incluso onere di deposito e bollo.

Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico, si verificasse una modifica normativa, l'incaricato sarà obbligato a consegnare la documentazione in conformità a quanto in vigore al momento della approvazione del progetto da parte dell'amministratore di AdF.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. Il professionista incaricato è tenuto a seguire la procedura aziendale del processo di progettazione ed a presiedere ad un minimo di 3 incontri, per ciascuna fase progettuale, volti al confronto e condivisione delle soluzioni progettuali con le altre unità aziendali.
2. A consegna avvenuta del progetto o definitivo o esecutivo, come da procedura aziendale, il tecnico di AdF di riferimento per il processo progettuale e il Responsabile del procedimento in fase di progettazione procedono, in contraddittorio con il professionista incaricato, a verificare la rispondenza di quanto consegnato, all'oggetto dell'incarico e la sua conformità alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. La verifica della progettazione verrà fatta secondo norma e risponderà a gli art.52 e successivi del d.P.R.207/10.
3. Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari a seguito della suddetta verifica, per consentire l'approvazione del progetto stesso da parte degli enti preposti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per il committente.
5. Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione alla committenza per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti ai sensi dell'art. 58 del DPR 207/2010, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista.

DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

L'incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore al momento del bando di gara dei lavori ed in particolare dal D.P.R. n. 207/2010 e DM 49/2018 come meglio di seguito specificate, ma non esaustivo:

- a) Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- b) Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- c) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
- d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- e) Elaborazione di eventuali perizie di variante;
- f) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano.

Qualora il progetto preveda, opere specialistiche quali strutturali, impiantistiche e/o idrauliche, l'incarico di Direzione Lavori dovrà prevedere prove, verifiche e certificazioni per l'intera opera di progetto in ciascuna

sua parte. A tal fine è prevista, se tutti i requisiti professionali non ricadessero su di una sola persona, la possibilità di costituire un Ufficio Direzione Lavori, che dovrà avere il benessere del responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

Durante lo svolgimento dell'incarico è obbligo adempiere a quanto previsto nella procedura aziendale di qualità, procedendo con le verifiche e la compilazione di tutta la modulistica prevista, oltre quelle di legge.

L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprende gli obblighi stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare lo stesso deve essere espletato mediante l'adempimento dei seguenti principali interventi:

- a) Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di progettazione;
- b) Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente;
- c) Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- d) Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- e) Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- h) Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- i) Assicurazione del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto vigente, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al D.P.R. 222/2003 e s.m.i.. Il Coordinatore dovrà:

- assumere, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;
- disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le

necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti;

- garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP;
- annotare sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell'impresa;
- verificare la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii., e verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali (l'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento);
- inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa;
- garantire l'assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

Termini della prestazione

1 La fase di progettazione definitiva, viene stimata con una durata massima di 60-90gg, in relazione alla tipologia di affidamento.

2 La fase successiva di progettazione esecutiva, sarà avviata a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'AIT a valle della conferenza dei servizi. La durata della progettazione esecutiva è stimata in relazione alla tipologia di intervento, e decorre dalla data del verbale di avvio alla progettazione a firma dell'incaricato e del tecnico di AdF che seguirà il processo di progettazione.

3 La durata dell'incarico di direzione lavori e di CSE è stabilito successivamente alla stesura del cronoprogramma dei lavori.

Subappalto

1. E' fatto divieto di subappaltate qualsivoglia attività inerente il presente incarico;
2. Tutte le prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa l'eventuale relazione geologica che non può formare oggetto di subappalto. Qualora per l'espletamento dell'incarico sia necessaria la redazione della relazione geologica essa può essere redatta esclusivamente se il progettista o un suo associato, anche temporaneamente, sia in possesso dell'abilitazione alla professione di geologo. Tutte le prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, in specifico tutte le relazioni specialistiche (relazione geologica, relazioni di processo, relazioni idrauliche, relazioni e calcoli strutturali, piani di sicurezza e coordinamento sicurezza, relazione paesaggistica, relazione archeologica, ecc.).

Determinazione dell'onorario posto a base d'asta

1. Gli incarichi oggetto della presente manifestazione di interesse, hanno importo totale inferiore a 100.000,00 euro, determinato sulla base delle indicazioni del DM 17/06/2016, a cui verrà aggiunta la quota di CAP del 4%.
2. Nel caso in cui si intenda procedere con recesso dall'incarico per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la prestazione parziale, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale. Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa della committenza per i danni provocati.
5. Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio sostenute dal professionista e dai suoi collaboratori per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura, restano a completo carico del professionista.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure negoziate, di cui all'art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, i professionisti in forma singola o associata (Raggruppamenti tra professionisti, Cooperative, Consorzi, le società di professionisti, società di ingegneria) in possesso di TUTTI I SEGUENTI REQUISITI richiesti, per essere iscritti nell'apposita categoria dell'Albo Fornitori di AdF:

Requisiti di ordine generale

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;
- per le società: iscrizione alla CC.IAA. ove previsto per attività connesse alla presente indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
- **Professionista incaricato alla progettazione architettonica e strutturale dovrà:**
 - ✓ aver conseguito laurea in Ingegneria o titolo di studio equipollente abilitante all'esercizio della progettazione strutturale ed essere iscritto presso il competente ordine professionale;
 - ✓ essere nelle condizioni di aggiornamento professionale continuo assolto;
- **Professionista incaricato alla progettazione idraulica dovrà:**
 - ✓ aver conseguito laurea in Ingegneria con indirizzo Idraulica o titolo di studio equipollente abilitante all'esercizio della progettazione e verifiche della regimentazione idraulica ed essere iscritto presso il competente ordine professionale;
 - ✓ essere nelle condizioni di aggiornamento professionale continuo assolto;
- **Professionista incaricato alla redazione della relazione geologica e idrogeologica dovrà:**
 - ✓ aver conseguito laurea specialistica in Scienze Geologiche ed essere iscritto presso il competente ordine professionale;
 - ✓ essere nelle condizioni di aggiornamento professionale continuo assolto;
- **Professionista incaricato alla redazione della relazione archeologica dovrà:**
 - ✓ aver conseguito laurea in Archeologia ed essere iscritti nell'elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica;

- **Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori**, dovrà almeno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- ✓ laurea magistrale in una delle seguenti classi :LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007;
- ✓ laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi :4/S da 25/S a 38/S, 77/S,74/S,86/S e essere in possesso di attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno, rilasciata da datori di lavoro o committenti;
- ✓ laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007;
- ✓ laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4 di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n.245 del 19 ottobre 2000 e essere in possesso di attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni, rilasciata da datori di lavoro o committenti;
- ✓ diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico e essere in possesso di attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni, rilasciata da datori di lavoro o committenti;

Oltre ad avere un adeguato titolo di studio ed essere iscritto presso il competente ordine professionale di appartenenza, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'IspeSI, dall'Inail, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi

Mediante Dichiarazione:

1. **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Capacità finanziaria ed economica delle Imprese concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell'Art. 83 e dell'allegato XVII Parte, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante:

dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo relativo ai tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando, ovvero anni 2018/2017/2016; se il concorrente, per giustificati motivi, non è in grado di presentare la dichiarazione su menzionata potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione di due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente medesimo, tali dichiarazioni dovranno essere fornite con data successiva alla ricezione della lettera di invito.

2. **avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione della lettera di invito alla procedura di gara, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tabelle del DM 17/06/2016, per un importo globale per ogni classe e categoria pari**

ad UNA volta l'importo stimato dei lavori cui fanno riferimento le prestazioni richieste e, pertanto almeno pari a quanto di seguito indicato:

Tav. Z1

ID opere IB.06– classe e categoria II/b euro 260.000,00 - grado complessità G: 0,70:

ID opere S.03– classe e categoria I/g euro 200.000,00 - grado complessità G: 0,95:

ID opere IA.03– classe e categoria III/c euro 40.000,00 - grado complessità G: 1,15:

ID opere D.05– classe e categoria euro 500.000,00 - grado complessità G: 0,80:

3. avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione della lettera di invito alla procedura di gara, servizi di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tabelle del DM 17/06/2016, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad UNA volta l'importo stimato dei lavori cui fanno riferimento le prestazioni richieste e, pertanto almeno pari a quanto di seguito indicato:

Tav. Z1

ID opere IB.06– classe e categoria II/b euro 260.000,00 - grado complessità G: 0,70:

ID opere S.03– classe e categoria I/g euro 200.000,00 - grado complessità G: 0,95:

ID opere IA.03– classe e categoria III/c euro 40.000,00 - grado complessità G: 1,15:

ID opere D.05– classe e categoria euro 500.000,00 - grado complessità G: 0,80:

In caso di aggiudicazione la S.A verificherà il possesso dei requisiti dichiarati:

- **in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici** mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- **in caso di servizi prestati a favore di committenti privati**, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da fattura quietanzata indicante lo specifico oggetto della prestazione eseguita.

4. possesso di un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Il possesso del requisito di cui ai precedenti punti 2) e 3) non è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa ad una determinata classe e categoria.

I servizi di ingegneria di cui ai precedenti punti 2 e 3 valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di l'invio della lettera di invito alla procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad esse relativi.

In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

I servizi di ingegneria svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.

Raggruppamento di Professionisti e Consorzi

Saranno ammessi alla procedura selettiva anche concorrenti consorziati o raggruppati così come disciplinato dalla normativa, che, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, intendano avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso la richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Il singolo professionista non può partecipare singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché partecipare contemporaneamente a più di un raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito economico deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

I raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da non meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

In caso di RTI o consorzi già costituiti, produrre, in copia, il mandato collettivo e irrevocabile conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, ovvero l'atto costitutivo del consorzio.

In caso di RTI o consorzi costituendi, presentare la dichiarazione d'intenti contenente l'impegno, da parte di tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, a conferire in caso di aggiudicazione della gara mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale o in qualsiasi altra forma qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario o stabile di concorrenti.

Avvalimento

Nel caso l'offerente sia carente di uno dei requisiti speciali previsti dall'avviso, potrà partecipare mediante avvalimento come disciplinato dalla normativa.

In applicazione dell'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, è consentito l'avvalimento allegando all'istanza di partecipazione la seguente documentazione amministrativa:

- a) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

- b) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- c) una o più dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario con le quali questo ultimo:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con una delle altre imprese che vi prendono parte;
- d) Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo
- e) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- f) Il concorrente può avvalersi di un solo o.e. ausiliario per ciascun requisito o categoria.
- g) Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso o.e. ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'o.e. ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
- h) L'o.e. ausiliario non può assumere, a qualsiasi titolo, il ruolo di Appaltatore.

Modalità di presentazione candidature

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse tramite pec all'Ufficio Protocollo di AdF S.p.A. al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.fiora.it

indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico professionale per esecuzione delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi a interventi inerenti la realizzazione di sistemi di approvvigionamento idrico e sistemi di raccolta e depurazione acque reflue".

La richiesta di partecipazione deve essere presentata su carta semplice allegando

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, sul possesso dei requisiti generali allegata al presente avviso, da compilare e inviare firmata con allegato documento di riconoscimento;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti speciali previsti dal presente avviso.

Pubblicità

L'avviso relativo alla presente indagine di mercato sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale www.fiora.it <https://www.fiora.it/bandi-di-gara.html#AF>

Trattamento dati

Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

Informazioni e chiarimenti

Tutte le informazioni inerenti i singoli servizi oggetto della presente manifestazione di interesse possono essere richieste al RUP di competenza attraverso i seguenti riferimenti:

Monica Mercuri: monica.mercuri@fiora.it


Responsabile del Procedimento: Arch. Isidoro Fucci

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

Il Responsabile

Unità Approvvigionamenti e Controllo

(Isidoro Fucci)



L'Amministratore Delegato

(Dott. Piero Ferrari)

